

ESTRATTO DELLA SENTENZA IN GRADO DI
APPELLO DEL TRIBUNALE PENALE DI PI
STOIA (5.6.1964)

Il Tribunale Penale di Pistoia (Sez. Unica) composto dai Magistrati; Dr. Mario Ciantelli, Presidente; Dr. Umberto Stoppoloni, Giudice Est., Dr. Giovanni Ponzetta, Giudice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale di appello contro Paternò-Castello Francesco-Mario fu Roberto e Paternò Castello Eleonora, nato il 20.6.1913 a Catania, -omissis-; imputato del delitto p. e P. dall'art. 81 C.P. e art. 8 della Legge 3.3.1951 n.178 per avere conferito con più azioni criminose titoli onorifici, nonché titoli nobiliari falsi e comunque invalidi. -omissis- Denunciato in Montecatini Terme il 14.7.1958. Aggravato dalla recidiva (art. 99 C.P.). Appellante avverso sentenza del Pretore di Monsummano Terme in data 29.5.1962, con la quale fu condannato a mesi 4 e gg. 15 di recl. e alla multa di L. 220.000, -omissis-. In esito all'odierno pubblico orale dibattimento tenuto secondo le norme di rito. -Omissis -

Con tempestivo appello l'imputato ha impugnato la citata sentenza; chiedendo di essere assolto perchè il fatto non costituisce reato, - ommissis - Durante la fase preliminare del giudizio di appello l'appellante ha prodotto diversi documenti tendenti a dimostrare la legittimità dei titoli onorifici da esso distribuiti - ommissis -. Osserva il Tribunale: La imputazione contestata all'imputato parte dal

presupposto che le onorificenze distribuite dal Paternò fossero false o illegittime; quanto alla falsità non ne sussiste alcun indizio, in quanto lo stesso imputato ha riconosciuto di averle concesse di sua iniziativa ed in base ad un ritenuto suo potere facoltà legittima. Si tratta pertanto di accertare se tale legittimità sussista, perchè nel caso positivo la concessione delle suddette onorificenze non costituisca violazione dell'art. 7 L. 3.3.1951 n. 173.

Invero devasi rilevare che ai sensi degli art. 7 e 8 della legge suddetta, mentre è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche da parte di enti, associazioni e privati e ne è punito l'uso fattone in qualunque forma e modalità, sono invece leciti il conferimento e l'accettazione di onorificenze a cittadini italiani conferite da ordini non-nazionali, o da Stati esteri, mentre ne è soltanto vietato l'uso in mancanza di autorizzazione del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Affari Esteri.

Senza l'applicazione di tale interpretazione la norma in esame rimarrebbe priva di significato, perchè la menzione di ordini non nazionali, in relazione con la possibilità che sia autorizzato l'uso delle relative concessioni, significa necessariamente che le stesse concessioni possono esistere ed essere accettate. Tale interpretazione trova del resto conferma nei lavori parlamentari,

da cui risulta che la dizione "ordini non-na-
zionali" è stata aggiunta all'originario te-
sto dell'art.7 e che l'espressione "non pos-
sono accettare" vi è sostituita con l'altra,
"non possono usare nel territorio della Re-
pubblica".In sostanza, con le norme in esame
il legislatore ha voluto vietare che sogget-
ti diversi potessero prendere iniziativa di
farsi elargitori di onorificenze e decorazio-
ni senza averne un effettivo preesistente ti-
tolo o facoltà; ed inoltre che tali concessio-
ni rimangano nell'ambito privato del sogget-
to insignito, salvo un'autorizzazione ad usar-
la in pubblico, senza la quale le stesse con-
cessioni rimangono atti indifferenti per il
diritto interno dello Stato, il quale ne vie-
ta le manifestazioni esteriori allo scopo
di giustamente tutelare i meriti riservati e
rappresentati dalle onorificenze riconosciu-
te dallo Stato. Attraverso l'ampia documenta-
zione prodotta dall'appellante risulta che
Paternò Francesco Mario è discendente della
Casa Paternò Castello Guttaduro di Emmanuel;
anche senza risalire a precedenti anteriori,
pure dimostrati; una ordinanza del Re Ferdi-
nando II del Regno delle Due Sicilie nell'an-
no 1853, della quale si trova menzione in or-
dine 30 marzo, dell'Intendente della Provin-
cia di Catania, riconosce speciale privilegio
alle onorificenze concesse dalla suddetta Ca-
sa, insieme a quelle concesse dal Romano Pon-
tefice e qualche altro ente, consentendone
l'uso mediante il portare decorazioni, a dif-

ferenza di ogni altro derivante da ordini stranieri, senza bisogno dell'assenso reale. Essendosi formati diversi rami del Casato, ed in seguito ad invito reale, i diversi rappresentanti familiari convennero di riconoscere la titolarità dei poteri onorifici a Don Mario Paternò con patto di famiglia del 1853; l'attuale imputato è nipote di lui per successione diretta e come tale erede e legittimo possessore anche della suddetta facoltà, concretante lo jus honorum, espressione della potestà onorifica di casato che lo conserva per tradizione familiare non essendo verificata debellatio, cioè estromissione forzata del potere. L'appello pertanto deve essere accolto - omissis - .P.Q.M. Il Tribunale, visto l'art. 523 C.P. in riforma della sentenza del Pretore di Monsummano Terme del 29 Maggio 1962 appellata da Francesco Mario Paternò Castello, assolve il medesimo dalla imputazione di cui all'art. 8 L. 3.3. 1951 n. 158 perchè il fatto non costituisce reato.

A Pistoia, addì 5 giugno, 1964. Po Il Presidente: Ciantelli, i Giudici: Ponzetta, Stoppoloni est. IL Cancelliere: Palamidessi.

- Omissis -

LXXX